

SOCIETÀ TIRATORI PISTOLA BREGAGLIA



Statuto

SOCIETÀ FONDATA NEL 1935

I. NOME SEDE E SCOPO

Art. 1

12/2 ?

La "**Società Tiratori Pistola Bregaglia**" (STPB) fondata nel **1935** è un'associazione sportiva apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 ff del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Con l'insieme dei suoi membri, la Società fa parte della Federazione Grigionese del Tiro Sportivo (FGTS).

La Società ed i suoi membri sono pure affiliati all'Assicurazione Infortuni delle Società di Tiro (AIST).

La sua sede è all'indirizzo postale del presidente.

Art. 3

Il suo scopo è di mantenere e promuovere l'attitudine al tiro dei suoi membri nell'interesse della difesa nazionale. Essa organizza gli esercizi federali conformemente alle direttive della Confederazione.

Inoltre promuove il tiro sportivo in tutte le sue specialità e la formazione dei rincalzi.

Essa si propone, con la promozione e la pratica del tiro a segno, di tener vivo il sentimento patriottico e di incrementare lo spirito di cameratismo.

II. COMPOSIZIONE

Art. 4

La Società è formata da cittadini d'ambo i sessi e comprende:

- soci attivi
- soci sostenitori
- soci onorari

Tutti i cittadini e le cittadine svizzeri in possesso dei diritti civili come pure gli adolescenti che nell'anno in corso compiono 10 anni d'età possono divenire membri della società.

Cittadini e cittadine d'altra nazionalità possono venir ammessi in qualità di socio alle seguenti condizioni:

- richiesta scritta d'adesione
- venire accettati dall'assemblea generale ordinaria
- essere in possesso dell'autorizzazione dell'autorità militare cantonale

Art. 5

I **soci attivi** sono:

- quei tiratori che perseguono gli scopi prefissati dalla Società segnati all'articolo 3.
- coloro che occupano una carica sociale.

Membri dell'esercito e altri tiratori per i quali la società percepisce i contributi federali, sono esonerati dal pagare la tassa sociale annua, se assolvono solo i programmi federali (programma federale/obbligatorio e il tiro in campagna). Si può percepire un contributo adeguato per colpi di prova.

Coloro che assolvono solo i programmi federali, non sono considerati soci attivi.

Art. 6

Vengono ammessi quali soci attivi quei tiratori che previa accettazione della loro domanda scritta o orale da parte del comitato e sottoscritto lo statuto s'impegnano a versare la tassa sociale annua.

Art. 7

Membri dell'esercito che non si attengono alle direttive degli organi della società e ai responsabili di controllo sulla piazza di tiro, sono da annunciare all'autorità militare cantonale.

Art. 8

I soci attivi possono rassegnare le dimissioni inoltrandole entro la fine della anno sociale al comitato. Le dimissioni hanno luogo per la fine dell'esercizio annuale e diventano giuridicamente effettive solamente dopo aver fatto fronte agli obblighi finanziari per l'esercizio in corso.

Con le dimissioni o esclusione, cade ogni diritto sulla sostanza della Società come pure su eventuali contributi della Società.

Art. 9

I membri che hanno **contravvenuto** agli interessi ed al buon nome della Società, che non si sottomettono alle direttive delle istanze competenti della Società o dell'autorità di sorveglianza possono essere **esclusi** dalla Società dall'assemblea generale, su proposta del comitato.

Se viene intrapresa una procedura d'esclusione contro un membro, deve essere recapitata una convocazione scritta a tutti i membri nei termini fissati per la convocazione dell'assemblea generale; l'esclusione deve figurare all'ordine del giorno.

Il voto avviene per scrutinio segreto. Decide la maggioranza dei 2/3 delle schede valide rientrate.

Art. 10

Sono **soci onorari** quei membri che hanno reso eminenti servigi alla Società o agli scopi che la Società si propone.

I soci onorari vengono eletti dall'assemblea generale, su proposta del comitato.

I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci attivi.

Art. 11

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che sostengono la Società sia finanziariamente che materialmente senza partecipare ad alcuna attività.

I soci sostenitori hanno diritto al voto consultivo.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 12

Gli organi della Società sono:

- **l'Assemblea Generale**
- **la Commissione di Revisione**
- **il Comitato**

Art. 13

L'assemblea generale è l'organo supremo della Società.

Il comitato convoca annualmente, entro la fine del mese di marzo, l'assemblea generale ordinaria.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano, o un 1/5 dei soci ne faccia domanda scritta indicando gli oggetti da mettere in discussione.

Il comitato deve rispondere ad una domanda dei membri della Società al più tardi entro due mesi.

Art. 14

L'assemblea generale si **compone** dai **soci attivi** (hanno diritto di voto a partire dal 18esimo anno d'età), dai **soci onorari**.

Il comitato convoca l'assemblea generale ordinaria con un anticipo di almeno **10 giorni** mediante affissione sugli albi comunali.

La convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti in discussione.

Art. 15

L'Assemblea generale ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa decide validamente su qualsiasi oggetto a maggioranza dei presenti (gli astenuti non vengono contemplati), salvo i casi in cui lo statuto o la legge richiede una maggioranza qualificata.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale, qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto.

In caso di parità il presidente ha diritto al voto decisivo.

Art. 16

All'assemblea generale ordinaria competono:

- a) saluto, nomina degli scrutinatori
- b) l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente
- c) l'approvazione dei rapporti annuali del presidente, capo monitore, capo materiale
- d) l'approvazione del rapporto finanziario
- e) l'approvazione del rapporto della commissione di revisione
- f) la determinazione delle tasse sociali
- g) l'elezione del presidente, dei membri di comitato (anni dispari)
- h) l'elezione della commissione di revisione (anni dispari)
- i) la proclamazione di soci onorari
- j) l'espulsione di soci
- k) le modifiche dello statuto
- l) le decisioni circa l'organizzazione di feste di tiro e l'approvazione dei relativi preventivi e rapporti finali
- m) l'approvazione di crediti straordinari che esulano dalle competenze del comitato
- n) l'istituzione di fondi speciali
- o) l'accettazione e la destinazione di donazioni di fondi
- p) la fusione o lo scioglimento della Società
- q) l'evasione delle proposte del comitato e dei soci

IV. DOVERI DEL COMITATO E DEI REVISORI

Art. 17

L'amministrazione della Società è affidata al **comitato**, eletto fra i soci a maggioranza dei presenti.

Il comitato sta in carica **2** anni, è rieleggibile ed è composto da:

- 1 presidente
- 1 cassiere / vicepresidente
- 1 segretario
- 1 capo monitore
- 1 capo materiale

Eventuali dimissioni vanno inoltrate per iscritto al presidente, prima dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 18

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o per decisione della maggioranza dei suoi membri, ogni qualvolta la buona amministrazione lo richieda. Il comitato decide validamente con la partecipazione di almeno 3/5 dei suoi membri. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Art. 19

Il comitato è responsabile dell'esecuzione dei tiri e della stesura dei resoconti.

Su desiderio di almeno 3 membri del comitato, entro 10 giorni il presidente deve organizzare una seduta.

Tratta tutti gli oggetti che non sottostanno alla competenza dell'assemblea generale ordinaria e precisamente:

- la nomina dei delegati alle istanze dell'ordine superiore
- accettazione di nuovi soci
- redige e dirige il programma di tiro annuale
- elabora gli oggetti per l'assemblea generale ordinaria o straordinaria
- redige tutti i resoconti, i rapporti e le statistiche necessarie
- sorveglia l'andamento della stagione
- stende e aggiorna l'elenco degli obblighi
- gestisce l'amministrazione della sostanza
- dispone annualmente di CHF 2000.00 per spese straordinarie

Art. 20

Ai singoli membri del comitato spettano in particolare le seguenti competenze e compiti secondo gli **"elenchi degli obblighi"** allegati. Questi vengono ripartiti di comune accordo all'interno del comitato.

Art. 21

Il comitato può istituire delle commissioni qualora i compiti da assolvere lo richiedono. Esse stanno in carica fino all'assolvimento dei suddetti compiti, presentando al termine del mandato, tramite il loro presidente, un rapporto scritto all'indirizzo del comitato.

Art. 22

La commissione di revisione dei conti si compone di **2** membri che stanno in carica **2** anni, rieleggibili. Eventuali dimissioni vanno inoltrate per iscritto al presidente, prima dell'assemblea generale.

La commissione di revisione esamina la gestione sociale e ne dà scarico all'assemblea generale ordinaria mediante un rapporto scritto, firmato da entrambi i membri.

V. FINANZE

Art. 24

L'esercizio amministrativo della Società, corrisponde all'anno civile.

Art. 25

I suoi impegni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in alcun modo la responsabilità personale dei soci.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Il programma di tiro ufficiale, deve venire affisso all'albo comunale a Vicosoprano. Per tiri occasionali, va informata la cancelleria comunale e l'ufficiale di tiro responsabile.

Art. 27

Una revisione parziale o totale dello statuto può avvenire su proposta del comitato o 1/5 dei membri aventi diritto di voto. L'approvazione spetta all'assemblea. Il relativo oggetto deve essere esplicitamente indicato all'ordine del giorno.

Art. 28

Lo scioglimento della Società può avvenire:

- su proposta del comitato
- su richiesta di 1/5 dei membri aventi diritto di voto.

La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea appositamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti.

Art. 29

In caso di scioglimento della Società gli archivi ed il patrimonio sociale dovrà essere consegnato alla Federazione Grigionese del Tiro Sportivo la quale lo amministrerà per una durata di 20 anni.

Se durante questo periodo, una nuova Società perseguita il medesimo scopo dovesse essere fondata, gli archivi ed i beni gli saranno rimessi.

L'assemblea che decreterà lo scioglimento nominerà una commissione di liquidazione di tre membri, la quale chiuderà gli affari sociali e curerà la consegna del patrimonio come al presente articolo.

§

Art. 30

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale del **26 marzo 2009** ed entra in vigore dopo l'approvazione della Federazione Grigionese del Tiro Sportivo (FGTS) e dell'autorità militare cantonale.

Art. 31

Gli statuti del 28.03.1996 non hanno più nessuna validità.

Vicosoprano, il 26.03.2009

Società Tiratori Pistola Bregaglia

Il Presidente: 

Il Segretario: 

Approvato dalla Federazione Grigionese del Tiro Sportivo

Luogo / data: Domat/Emm 11.5.1009

Il Presidente: **Bündner Schiesssportverband**
Federazione Grischuna dal Sport da Tir
Federazione Grigionese del Tiro Sportivo 

Il Segretario: **Vizepräsident**
Walter Burkhardt  **Via Cuschas 24**
7013 Domat/Emm

Approvato dalla direzione militare Grigioni

Luogo / data: Chur, 26.05.09

Il direttore militare: **1. AMT FÜR MILITÄR**
UND ZIVILSCHUTZ
Steinbruchstrasse 18
7001 CHUR 